



Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO I

FORMAZIONE REGOLAMENTO GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18 ottobre 2023, entra in vigore il

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18/10/2023, entra in vigore il



Sommario

PREMESSA.....	6
IL SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL CONI	6
CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE	10
LIBRO I – NORME COMUNI	10
TITOLO I	10
STRUTTURA DELLA FORMAZIONE	10
CAPO I	10
DISPOSIZIONI GENERALI	10
ART. 101 – SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE.....	10
CAPO II	10
LE UNITA' DIDATTICHE.....	10
ART. 102 – GENERALITÀ.....	10
TITOLO II.....	12
PROCESSI FORMATIVI.....	12
ART. 103 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	12
ART. 104 – REQUISITI	12
ART. 105 – LIVELLI	13
ART. 106 – ETÀ.....	13
TITOLO III.....	14
ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO	14
ART. 107 – ESENZIONE	14
ART. 108 – ESENZIONE PER INVALIDITÀ	14
TITOLO IV	14
MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'	14
ART. 109 – ISTRUTTORI E TECNICI SINO 2° LIVELLO	14
ART. 110 – ISTRUTTORI E TECNICI 3° LIVELLO	14
TITOLO V	15
FORMAZIONE CONTINUA	15
CAPO I: AGGIORNAMENTI.....	15
ART. 111 – FREQUENZA.....	15
ART. 112 – DECORRENZA AGGIORNAMENTO	15
ART. 113 – POSSESSO DI PIÙ QUALIFICHE.....	15
ART. 114 – COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO	15
ART. 115 – AGGIORNAMENTI.....	15



TITOLO V	17
CREDITI FORMATIVI	17
ART. 116 – CREDITI FORMATIVI	17
ART. 117 – ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI IN BASE ALLA QUALIFICA POSSEDUTA ED IN BASE AL TITOLO DI STUDIO	18
ART. 118 – CASI PARTICOLARI	19
ART. 119 – OPERATORE LUDICO - GUIDE - OPERATORI TECNICI	20
ART. 120 – TECNICI – ISTRUTTORI E TECNICI DI BASE – TECNICI ATTIVITÀ LUDICA	21
ART. 121 – ISTRUTTORI E TECNICI DI 1° LIVELLO	21
ART. 122 – ISTRUTTORI E TECNICI DI 2° LIVELLO	21
ART. 123 – SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI E TECNICI DI 3° LIVELLO E MERITI SPORTIVI	21
ART. 124 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	21
CAPO II: ALTRI CORSI	21
ART. 125 – CORSI DI PRIMO SOCCORSO	21
TITOLO VI	22
USCITA DAI RUOLI OPERATIVI E REINTEGRI	22
ART. 126 – REINTEGRO	22
TITOLO VII	22
ESAMI	22
ART. 127 – RILASCIO DELLE QUALIFICHE	22
ART. 128 – COMMISSIONI D’ESAME	22
ART. 129 – COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME	22
ART. 130 – CRITERI DI AMMISSIONE	22
ART. 131 – DOMANDA D’AMMISSIONE	23
ART. 132 – PARTECIPAZIONE	23
ART. 133 – PROGRAMMA D’ESAME	23
ART. 134 – PROVA D’ESAME	23
ART. 135 – SUPERAMENTO ESAME	24
ART. 136 – TESI	24
ART. 137 – PROVE PRATICHE	24
ART. 138 – LIMITI DI TEMPO PER COMPLETARE I PROGRAMMI FEDERALI E PER SOSTENERE GLI ESAMI	24
ART. 139 – RIPETIZIONE PROVE CON ESITO INSUFFICIENTE	24
TITOLO VIII	25
EQUIPARAZIONE TITOLI RILASCIATI DA FEDERAZIONI STRANIERE	25
ART. 140 – CITTADINI ITALIANI	25
ART. 141 – EQUIPARAZIONE DIRETTA	25
ART. 142 – CITTADINI STRANIERI	25
ART. 143 – EQUIPARAZIONE QUALIFICHE ESTERE IGEQ	25
ART. 144 – ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO	25
ART. 145 – QUALIFICHE FEDERAZIONI STRANIERE	26



ART. 146 – PROGRAMMI TECNICI.....	26
ART. 147 – INTERNATIONAL GROUP FOR EQUESTRIAN QUALIFICATIONS (I.G.E.Q.).....	26
ART. 148 – MONITORAGGIO FORMAZIONE.....	27
TITOLO IX.....	27
IDONEITA' DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE.....	27
ART. 149 – VALUTAZIONE IDONEITÀ CAVALLI.....	27
TITOLO X.....	27
DOCENTI.....	27
ART. 150 – DOCENTI.....	27
ART. 151 – QUALIFICHE MINIME.....	27
ART. 152 – TESSERAMENTO.....	27
ART. 153 – ETÀ MINIMA.....	27
ART. 154 – REQUISITI.....	27
ART. 155 – IMPEGNO.....	28
ART. 156 – RIUNIONI E SEMINARI.....	28
ART. 157 – DOCENTI FUORI RUOLO.....	28
ART. 158 – DOVERI DOCENTI.....	28
ART. 159 – NUOVI NOMINATIVI.....	28
ART. 160 – DOCENTI GIÀ INSERITI.....	28
TITOLO XI.....	29
ESAMINATORI.....	29
ART. 161 – NOMINA COMMISSIONI D'ESAME.....	29
ART. 162 – CONFLITTI D'INTERESSE.....	29
TITOLO XII.....	30
NORMATIVA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI.....	30
ART. 163 – TESSERAMENTO.....	30
ART. 164 – RESPONSABILITÀ SPORTIVA.....	30
ART. 165 – IMPEGNI.....	32
ART. 166 – ASSISTENZA ALLIEVI.....	32
ART. 167 – ABBIGLIAMENTO.....	32
ART. 168 – ATTIVITÀ ALLIEVI UNDER 18 MINORENNI.....	33
ART. 169 – ABBIGLIAMENTO ALLIEVI.....	33
ART. 170 – RESPONSABILITÀ PERSONALE.....	33
ART. 171 – DIRITTI E DOVERI.....	33
ART. 172 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	33
ART. 173 – WARNING CARD.....	33
ART. 174 – ULTERIORI NORME.....	34
TITOLO XIII.....	34
OPERATORE LUDICO.....	34
ART. 175 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA.....	34
ART. 176 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO.....	34



ART. 177 – PERCORSO FORMATIVO	34
ART. 178 – ASPETTI ORGANIZZATIVI	35
ART. 179 – ESAME.....	35
ART. 180 – COMPETENZE.....	36
ART. 181 – CONCESSIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE LUDICO PER MERITI SPORTIVI	36
TITOLO XIV.....	36
ALTRE FORMAZIONI	36
CAPO I	36
ART. 182 – ACQUISIZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE MOUNTED GAMES	37
ART. 183 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO	37
ART. 184 – PERCORSO FORMATIVO	37
ART. 185 – ASPETTI ORGANIZZATIVI	38
ART. 186 – COMPETENZE.....	38
CAPO II	38
TECNICO DI SCUDERIA.....	38
ART. 187 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	38
ART. 188 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO	38
ART. 189 – OBIETTIVO DEL CORSO.....	38
ART. 190 – PERCORSO FORMATIVO.....	39
ART. 191 – COMPETENZE.....	39
QUADRO SINOTTICO ITER FORMATIVI DOCENTI CORSI FEDERALI.....	41



PREMESSA

IL SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL CONI

CHE COSA È IL SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEI TECNICI SPORTIVI?

Il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi, e in modo particolare per quanto attiene alla formazione dei tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), visto il notevole sviluppo che ha avuto il settore. Il sistema intende anche costituire un riferimento per la formazione delle figure tecniche che operano nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva.

Pur essendo innovativo, lo SNaQ deriva comunque da una tradizione e da un solido percorso di studio, di sperimentazione e di formazione dei formatori che è stato iniziato nel passato e che ha prodotto risultati validi e prestigiosi, sia in termini di risultati d'élite che di partecipazione sportiva.

Lo SNaQ fornisce le coordinate essenziali per un sistema di qualifiche e, conseguentemente, di formazione degli operatori sportivi con le seguenti caratteristiche:

- omogeneità tendenziale per tutte le discipline sportive (nel rispetto delle loro specificità) all'interno del sistema CONI-FSN-DSA;
- omogeneità su tutto il territorio nazionale;
- possibilità di adattamenti specifici alle caratteristiche di ciascun profilo offerto;
- alta compatibilità con le tendenze europee e con l'esigenza di riconoscimento delle qualifiche a livello comunitario;
- articolazione per livelli, fondata sui compiti effettivi svolti dagli operatori sul campo;
- effettiva capacità di integrare la pratica nel processo formativo;
- apertura a collaborazioni con una vasta gamma di agenzie formative nel quadro di alleanze qualificate;
- elevata qualità (di risultati e di processo). Oltre ad elementi di continuità con il passato, il sistema presenta anche importanti elementi di novità, i cui principali sono:
 - il passaggio da un sistema basato sull'input (monte ore) ad un sistema basato sull'output, ovvero la definizione e l'effettivo raggiungimento delle competenze necessarie per le attività professionali;
 - il passaggio a 4 livelli;
 - la mappatura dei livelli sulla base del Sistema Europeo di Qualifiche (EQF), che diventa il modello di riferimento anche sul territorio nazionale;
 - l'introduzione sistematica di un modello di accumulazione e trasferimento di crediti, costituiti da differenti esperienze formative (lezioni in presenza, studio individuale ed attività professionale), di cui vengono definiti principi e metodi di calcolo;
 - la creazione di un sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, per garantire l'adeguamento di conoscenze e competenze dei tecnici sportivi;
 - la differenziazione chiara tra quattro processi fondamentali:
 - » determinazione delle qualifiche e degli standard di competenza associati;
 - » erogazione della formazione;
 - » acquisizione della qualifica;
 - » rilascio (e rinnovo) della licenza ai tecnici per operare sul campo;
 - l'inclusione di nuove qualifiche (es. preparatori fisici) e percorsi specializzanti nell'ottica della formazione continua.



QUALIFICHE E COMPETENZE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Una qualifica equivale ad una certificazione formale di competenza, rispetto a precisi standard di riferimento, da parte delle autorità preposte. Essa può essere acquisita in uno o più dei seguenti modi:

- un percorso formale o la combinazione di percorsi formativi diversi;
- il riconoscimento di apprendimenti (formali, ma anche non formali e informali) ed esperienze precedenti;
- il riconoscimento di una qualifica conseguita all'estero.

PRIMO LIVELLO

Il primo livello non corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un tecnico ad agire immediatamente in autonomia sul campo, ma serve all'introduzione/avvicinamento alla carriera.

Le attività del primo livello dovranno essere svolte sotto la guida e supervisione di un tecnico esperto o di un referente tecnico federale, secondo le specifiche normative federali.

È il livello di formazione iniziale degli operatori sportivi. La natura dei percorsi di acquisizione della qualifica (unità di competenza e crediti associati), l'organizzazione operativa della formazione e i requisiti specifici di accesso sono fissati dalle Federazioni Sportive in accordo con i principi generali dettati dallo SNaQ, con possibilità di cooperazione e sinergia con altri enti e strutture di formazione. Per il conseguimento di una qualifica di primo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste. Tali esiti di apprendimento, espressi in termini di crediti, corrispondono ad almeno 10 punti credito.

I crediti sono associati anche allo svolgimento di attività pratiche, supervisionate sulla base di norme stabilite dalle singole Federazioni (es.: tecnico di livello superiore, responsabile territoriale, ecc.) o possono essere accumulati in altri contesti, a patto che risultino pertinenti rispetto alle competenze richieste.

SECONDO LIVELLO

È la prima qualifica tecnica operativa pienamente autonoma. Essa richiede l'accertamento delle competenze necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.

Si può accedere dopo avere conseguito la qualifica di primo livello.

Per il conseguimento di una qualifica di secondo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, corrispondenti alle competenze richieste. Tali esiti di apprendimento, per il secondo livello, corrispondono almeno a 20 punti credito.

TERZO LIVELLO

La qualifica caratterizza un allenatore in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale.

La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale.

Si può accedere dopo avere conseguito la qualifica di secondo livello.

Per il conseguimento di una qualifica di terzo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, corrispondenti alle competenze richieste, pari a almeno 20 punti credito.

QUARTO LIVELLO (nota: corrisponde al nostro Master)

La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: direttore tecnico di squadre nazionali, responsabile di settore (formazione, territorio, ecc.).

Si può accedere con la qualifica di terzo livello, dopo aver svolto attività professionali.

Per conseguire la qualifica, gli allenatori dovranno aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, pari a almeno 50 punti credito.



I corsi per la qualifica di IV livello non dovranno essere svolti necessariamente all'interno dei singoli programmi federali, ma anche in contesti didattici di carattere multisportivo e fortemente interdisciplinare.

Spetta al CONI certificare la congruenza dei programmi federali con il modello SNaQ.

Per definire le qualifiche dei vari livelli vengono utilizzati descrittori generici (aiuto allenatore, allenatore, allenatore capo e tecnico di quarto livello), ma le singole FSN possono adottare denominazioni diverse più appropriate alla loro realtà e tradizione specifica. In questo senso, lo SNaQ costituisce il quadro con cui confrontare e "mappare" tutti i percorsi formativi delle Federazioni che aderiscono al sistema.

Ogni Federazione può articolare in maniera differente il proprio sistema di qualifiche e organizzare di conseguenza la sua formazione, ad esempio prevedendo più qualifiche rispetto a quelle dello SNaQ. Comunque, ogni sistema federale dovrà essere riconducibile e leggibile all'interno del Sistema Nazionale di Qualifiche ai fini del riconoscimento delle qualifiche conseguite ai vari livelli. Tale riconoscimento si manifesta attraverso l'approvazione, da parte degli uffici competenti del CONI, dei regolamenti inerenti la formazione dei tecnici di ciascuna Federazione.

I criteri di riconoscimento avvengono sulla base della rispondenza dei percorsi formativi ai diversi aspetti definiti dal presente documento, in particolar modo in rapporto a:

- curriculum formativo complessivo previsto dai regolamenti federali in tema di formazione dei tecnici;*
- competenze descritte per i quattro livelli;*
- criteri di accesso ai livelli;*
- sistema dei crediti;*
- in generale tutto quanto previsto dalle indicazioni esistenti nel quadro europeo.*

Adesione allo SNaQ

L'adesione completa allo SNaQ costituisce un elemento essenziale per il riconoscimento delle qualifiche e l'inserimento nel sistema dei crediti valido a livello europeo. Le Federazioni che non avessero ancora condiviso il progetto mantengono i loro percorsi formativi, come nel passato, con validità riferita all'interno delle singole Federazioni.

Formazione Permanente

Il sistema dei crediti acquista particolare importanza non solo nell'ambito della formazione curriculare (ovvero del percorso tra i livelli), ma soprattutto nel quadro della formazione permanente. Molte federazioni infatti già prevedono aggiornamenti periodici obbligatori, che spesso però sono molto difficili da realizzare e non sempre hanno contenuti adeguati.

Le Federazioni dovrebbero orientare preferibilmente in modo strategico le attività di aggiornamento, legandole ciclicamente a tematiche o aree specifiche (ad esempio con programmi biennali) piuttosto che suggerire la partecipazione ad iniziative casuali ed occasionali. Oltre a ciò, le attività di aggiornamento dovrebbero avere una consistenza adeguata (non dovrebbero risolversi in incontri di troppo breve durata, ad es. inferiore all'ora). Anche in questo caso l'attribuzione dei punti credito dovrebbe essere proporzionale al carico di lavoro/studio per il partecipante. Le Federazioni possono ovviamente configurare un loro sistema di punti credito che verrà comunque mappato con riferimento al modello SNaQ. Le attività che possono dare l'opportunità di conseguire punti credito ai fini dell'aggiornamento possono essere molto diversificate includendo particolarmente:

- convegni, conferenze e clinic specifici;*
- workshop;*
- attività tecniche o di altra natura durante raduni e stage;*
- produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;*
- elaborazione di dati e test;*
- attività di osservazione di competizioni (in forma strutturata);*
- attività di docenza su tematiche specifiche pertinenti;*
- attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente finalizzato (es.: risultati di atleti/squadre allenati).*



Il sistema previsto consente di integrare nel sistema formativo CONI-FSN-DSA, che rimane comunque l'asse centrale della formazione nazionale, anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Regioni, ecc.), integrando quindi diversi percorsi formativi ed esperienze eterogenee, ma comunque convergenti rispetto alle competenze da acquisire. Si ribadisce come ogni eventuale partecipazione ad altre iniziative qualificate abbia valore per il tecnico sportivo solo se riconosciuta nel sistema formativo CONI, e quindi "trascritta" sul percorso individuale di formazione.

La gestione diretta della formazione coinvolge il CONI attraverso la propria agenzia formativa, la Scuola dello Sport (struttura centrale a Roma), sempre in sinergia con le altre strutture CONI e le Federazioni Sportive.

Per maggiori informazioni:

<http://www.scuoladello sport.coni.it/images/documenti/Disposizioni Operatori Sportivi.pdf>



CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE

Il testo integrale è disponibile al link:

[https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/CODICE_ETICO_E_COMPORAMENTA
LE_ISTRUTTORI_TECNICI_E_STAFF_FEDERALE_.pdf](https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/CODICE_ETICO_E_COMPORAMENTA
LE_ISTRUTTORI_TECNICI_E_STAFF_FEDERALE_.pdf)

LIBRO I – NORME COMUNI

TITOLO I

STRUTTURA DELLA FORMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 101 – Sistema Nazionale delle Qualifiche

Il sistema di formazione dei quadri tecnici FISE è stato inserito nel Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI, che corrisponde al sistema internazionale, non soltanto per quanto attiene specificatamente le metodologie didattiche, ma anche per quanto relativo all'autonomia gestionale dei vari livelli.

CAPO II

LE UNITA' DIDATTICHE

Art. 102 – Generalità

Il piano formativo per gli Istruttori e Tecnici Federali è strutturato in Unità Didattiche, relative alle varie discipline e materie di studio, di numero e contenuto tecnico prestabilito per ciascun livello. All'uopo, è stato istituito un libretto di tipo universitario, nel quale ogni Docente annoterà la presenza e la valutazione di ciascun candidato, disponibile, per gli aventi diritto, presso i Comitati Regionali di appartenenza.

102.1 – Le differenti unità didattiche sono programmabili in maniera consequenziale, tipo corso unitario, o modulari, creando una struttura di tipo universitario, avendo ciascuna valutazione indipendente.

A ciascuna unità didattica sono attribuiti Crediti Formativi, in ossequio e conformità allo SNaQ, che potranno consentire, in futuro, l'applicazione del progetto, che è strutturalmente condivisibile anche con altri Enti preposti alla formazione di Quadri Tecnici, per consentire l'equiparazione FISE di titoli di base altrimenti conseguiti.



102.2 – Le ore di frequenza previste possono essere programmate o consecutivamente o in maniera modulare.

102.3 – I corsi di formazione per istruttori e tecnici vengono programmati dalla FISE attraverso il Dipartimento Formazione, anche su richiesta dei Comitati Regionali.

102.4 – Il numero minimo di partecipanti per l'organizzazione di ciascuna Unità Didattica è ~~di 10 persone, al di sotto del quale F.I.S.E. si riserva l'annullamento~~: regolamentato nel libro XI - articolo 691.2.

102.5 – Tutte le U.D. devono essere superate con un punteggio minimo di 60/100. In caso di esito negativo della verifica al termine di ciascuna Unità Didattica, essa può essere sostenuta una seconda volta; in caso di reiterato esito negativo, il candidato deve ripetere il corso.

102.6 – Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato per livello di addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura, in buone condizioni; i cavalli devono essere in buona condizione di salute, ed essere in regola con il tesseramento FISE e con le vigenti disposizioni sanitarie.

102.7 – Alle Unità Didattiche possono essere inseriti auditori, dietro pagamento della prescritta quota di iscrizione, a discrezione del Comitato Regionale, purché siano in possesso di autorizzazione a montare FISE debitamente rinnovata per l'anno in corso.

102.8 – Il Consiglio Federale delibera le quote di iscrizione ai corsi ed agli esami, per come riportate nell'apposito Libro.

102.9 – La frequenza, comprovata da attestato di partecipazione ad un corso di Primo Soccorso, è obbligatoria per tutti gli Istruttori e Tecnici FISE che intendono sostenere esami. Pertanto, l'attestato di partecipazione va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame o comunque prima che possa essere ratificata l'operatività conseguente all'esito positivo dell'esame.

102.10 – Nell'ambito di ciascuna disciplina, si individuano unità didattiche diverse, il cui livello crescente, contrassegnato da numeri, contraddistingue un sempre maggior grado di approfondimento dei contenuti tecnici.

102.11 – I programmi tecnici delle varie Unità Didattiche (approfonditi in appositi articoli) sono stati a suo tempo revisionati da parte dei Docenti di Tecnica Equestre delle discipline e/o materie contemplate dal piano di studi, ma il Dipartimento intende comunque organizzare una serie di riunioni programmatiche e di confronto con i vari docenti.

102.12 – La condivisione del modello delle Unità didattiche consente, quindi, di standardizzare su un elevato livello qualitativo la preparazione dei Quadri tecnici su materie comuni (quali, per esempio, veterinaria, psicologia, tecnologie educative), e permettere, quindi, un utilizzo del proprio piano di studi anche in senso trasversale, dando vita ad un progetto formativo moderno, standardizzato e duttile, con un'offerta, anche ai livelli base, di alto profilo formativo.

102.13 – Le UD possono essere programmate in presenza, parzialmente on line, totalmente on line, in base a quanto espressamente previsto per ciascuna di esse.



TITOLO II

PROCESSI FORMATIVI

Art. 103 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Istruttore o Tecnico Federale si acquisisce attraverso differenti processi formativi all'uopo stabiliti dalla FISE:

103.1 – La frequenza di appositi corsi denominati Unità Didattiche, cui segue il superamento dell'esame previsto per ciascuna qualifica;

- a. attraverso un esame per privatisti qualora il candidato risulti essere in possesso delle specifiche tecniche richieste dalla disciplina per la quale si intende conseguire la qualifica;
- b. attraverso il proprio curriculum sportivo, qualora si possa annoverare la partecipazione ad eventi di particolare rilevanza, come meglio specificato nell'apposito articolo;
- c. attraverso i crediti formativi, derivanti dai risultati dei propri allievi secondo apposite tabelle.

Art. 104 – Requisiti

Coloro che intendono conseguire per la prima volta una qualifica tecnica FISE o conseguire una qualifica di livello superiore a quella già posseduta dovranno avere:

104.1 – Tesseramento in corso di validità ed autorizzazione a montare del livello previsto dalla qualifica che si intende conseguire;

104.2 – Titolo di studio: Scuola dell'obbligo per il livello di base (ove previsto) ed il primo livello – Diploma di scuola secondaria di 2° grado (Maturità) per i livelli dal secondo in su; il grado di scolarità deve essere certificato tramite copia del diploma oppure autocertificato attraverso apposito modulo reperibile nell'area "modulistica" del sito internet federale.

104.3 – Deve inoltre risultare in regola con quanto appresso esplicitato:

- a) non avere riportato condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- b) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- c) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- d) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e



727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);

- e) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 105 – Livelli

Nel processo formativo federale si individuano i seguenti livelli, il cui ottenimento è consequenziale:

- Operatore (**Ludico**)
 - Istruttore (e Tecnico, ove e se previsto) di Base
 - Istruttore di Base Club
 - Istruttore e Tecnico di 1° livello
 - **Istruttore Federale 1° livello Dressage**
 - Istruttore e Tecnico di 2° livello
 - **Istruttore Federale 2° livello Dressage**
 - Istruttore e Tecnico di 3° livello
 - Istruttore e Tecnico di 3° livello per meriti sportivi
 - **Istruttore Federale 3° livello specialità Dressage**
 - **Istruttore Federale 3° livello specialità Salto Ostacoli**
 - **Istruttore Federale 3° livello specialità Concorso Completo**
 - Master
- salvo quanto diversamente previsto da ciascuna disciplina.

Art. 106 – Età

Per intraprendere i percorsi formativi per l'ottenimento di qualifiche federali, occorre aver raggiunto le seguenti età minime:

- Operatori: 16 anni compiuti
- Istruttori di Base e Istruttori di Base Club: 18 anni compiuti (il percorso formativo può iniziare l'anno del compimento del 18° anno di età)
- Istruttori e Tecnici di 1° livello: 18 anni compiuti
- Istruttori e Tecnici di 2° livello: 20 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- Istruttori e Tecnici di 3° livello: 22 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- Master: 40 anni compiuti e comunque non meno di cinque anni di anzianità della qualifica precedente



TITOLO III

ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO

Art. 107 – Esenzione

Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), è possibile richiedere ed ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame (a tal proposito si intende a partire dall' Unità Didattica 3 e dagli esami per Istruttori di 1° livello) che durante le unità didattiche qualora l'età sia superiore ai 50 anni compiuti (a tal proposito vale la regola del millesimo dell'anno). Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.

Art. 108 – Esenzione per Invalidità

Per coloro che sono già in possesso di qualsivoglia qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), ed hanno un'invalidità permanente che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da una cartella clinica ospedaliera, potranno ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche, inviando alla Federazione con adeguato anticipo, copia della succitata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del medico sportivo federale. In caso di esenzione, si rammenta che per il richiedente sarà inibita l'attività sportiva equestre in maniera permanente, come il rilascio di qualsiasi autorizzazione a montare, attivando il blocco irreversibile della tessera online.

TITOLO IV

MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'

Art. 109 – Istruttori e Tecnici sino 2° livello

Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici Equestri di Base e gli Istruttori sino al 2° livello devono

- rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale;
- aver frequentato la prevista formazione continua per il proprio livello tecnico.

Art. 110 – Istruttori e Tecnici 3° livello

Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici con qualifica dal 3° livello in su devono

- rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale.



TITOLO V

FORMAZIONE CONTINUA

CAPO I: AGGIORNAMENTI

Art. 111 – Frequenza

La frequenza alla formazione continua è da ripetersi con la periodicità prevista dal presente Regolamento (a tal proposito, vale l'anno solare), anche per verificare l'operatività e garantire all'utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi.

Art. 111.1 - Le cariche dei Consiglieri Federali, Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali FISE, nonché i Referenti Tecnici Regionali regolarmente nominati sono mantenute attive per tutta la durata del loro mandato o incarico.

Art. 112 – Decorrenza aggiornamento

L'obbligo di aggiornamento decorre dall'anno successivo a quello dell'ottenimento dell'ultima qualifica.

Art. 113 – Possesso di più Qualifiche

A coloro che sono in possesso di più di una qualifica di Istruttore **Federale di 2° livello** e/o Tecnico **Federale di 2° livello**, è data facoltà di aggiornarsi ~~una sola volta nell'anno, frequentando, quindi, un solo stage di aggiornamento, purché la scadenza ricada nell'ambito della~~ con la periodicità prevista per ciascuna delle qualifiche possedute.

~~A coloro che sono in possesso della qualifica di Istruttore Federale di 2° livello e Tecnico Federale DNO di 1° livello, è data facoltà di aggiornarsi come sopra.~~

~~A coloro che sono in possesso di più di una qualifica di Istruttore Federale di 1° livello e/o Tecnico Federale DNO di 1 o 2° livello, è data facoltà di aggiornarsi una volta nell'anno, frequentando, quindi, un solo stage di aggiornamento, purché la scadenza ricada nell'ambito della periodicità prevista per ciascuna delle qualifiche possedute.~~

Ai fini della validazione dell'aggiornamento istruttori e tecnici, non sono cumulabili corsi frequentati per mantenere nei ruoli operativi le eventuali qualifiche possedute in qualità di Ufficiale di Gara o altre fattispecie richiedente aggiornamento, a meno di specifiche espressamente riportate nei singoli programmi.

Art. 114 – Comunicazione aggiornamento

114.1 – La comunicazione dell'avvenuto aggiornamento deve essere inserita nell'apposito database da parte del Comitato Regionale che organizza il corso o dalla FISE centrale, qualora l'organizzazione sia in capo alla stessa.

L'aggiornamento andrà annotato nell'apposito Libretto dell'Istruttore.

Art. 115 – Aggiornamenti

Si individuano due tipologie diverse di stage di aggiornamento, con finalità differenti:

115.1 – c.d. di mantenimento: solo teorici, rivolti a coloro che non sono intenzionati ad intraprendere e/o proseguire alcun iter formativo e di crescita, mirati a fornire un



aggiornamento in merito ai seguenti aspetti di interesse professionale, che, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono relativi a:

- aspetti legali;
- aspetti tributari, fiscali e del lavoro;
- eventuali modifiche ai Regolamenti e/o programmi Federali;
- regolamenti e normative veterinarie;
- aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie educative e tecniche riabilitative;
- marketing e comunicazione.

La Federazione si riserva di indicare eventuali tematiche ritenute importanti da trattare in maniera esclusiva negli aggiornamenti c.d. di mantenimento

I Docenti sono quindi quelli inseriti negli elenchi o appositamente autorizzati dal consiglio federale per specifici corsi Ufficiali di gara, Veterinari, Psicologi, Professionisti specializzati negli aspetti legali e fiscali nello specifico degli Sport Equestri.

L'organizzazione è a cura e carico della FISE, anche per il tramite dei Comitati Regionali.

Durata: 1 giornata/8 ore corrispondenti a 8 crediti.

Nota: per completezza di informazione si veda anche il paragrafo seguente "Casi particolari"

115.2 – c.d. di crescita o di passaggio: rivolti a quanti siano interessati ad una crescita professionale, consentono, con la frequenza, di acquisire crediti formativi validi ai fini dei passaggi di livello. (Unità didattiche). In merito al conseguimento della qualifica superiore, L'Unità Didattica ha una validità di 5 anni.

La frequenza non a cavallo delle unità didattiche in cui è prevista la parte pratica attiva, sono considerate valide unicamente per il mantenimento dell'operatività della qualifica; anche in questo caso sarà necessario acquisire una valutazione positiva affinché l'aggiornamento sia ritenuto valido.

115.3 – Gli aggiornamenti possono essere effettuati anche on line.



TITOLO V

CREDITI FORMATIVI

Art. 116 – Crediti formativi

Ogni percorso di formazione per Istruttori e Tecnici contempla l'attribuzione di crediti formativi, calcolati in base a vari fattori, e finalizzati a facilitare l'ottenimento della qualifica.

116.1 – Il sistema dei Crediti Formativi

I Crediti Formativi consistono nella valorizzazione di eventi che possono essere:

116.1.1 Riconducibili ad abilità, tipo:

- a. risultati conseguiti dai propri allievi sul campo in occasione di eventi appositamente individuati, come da tabella seguente:

EVENTO	RISULTATO	CREDITI FORM
Saggio delle Scuole	Istruttori che presentano allievi partecipanti a tutte le quattro Prove del Saggio delle Scuole	8 scontabili per gli aggiornamenti
Campionato delle Scuole	Istruttori delle squadre che portano a termine la gara con almeno tre componenti Istruttori dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale	8 scontabili per gli aggiornamenti
Progetto Sport Salto ostacoli	Istruttori degli allievi qualificati per il BEST RIDER PROGETTO SPORT (ad eccezione del gruppo Senior)	8 scontabili per gli aggiornamenti
Coppa Italia Club	Istruttore/ Tecnico delle squadre/ coppie/ binomi primi classificati per ogni categoria.	8 scontabili per gli aggiornamenti



Nota: I nominativi degli Istruttori devono essere inviati al Dipartimento Formazione tramite il Comitato Regionale di appartenenza.

Questi crediti possono essere utilizzati o per l'anno in corso o, se l'istruttore ha già effettuato il proprio aggiornamento, per l'anno successivo.

- b. Risultati agonistici personali se si rientra nella definizione di atleta di interesse federale inserito negli elenchi allo scopo istituiti dai Dipartimenti sportivi
- c. Stage frequentati a vario titolo

116.1.2 – Riconducibili ad eventi culturali, tipo:

- a. Webinar e convegni organizzati dalla FISE
- b. Eventi organizzati dalla Scuola dello Sport e autorizzati dalla FISE.
- c. Webinar ed iniziative online idonee a essere validate come aggiornamento per istruttori e tecnici.

Per ottemperare all'aggiornamento, occorre totalizzare:

Operatori, Istruttori di Base, **Tecnici di Equiturismo e Guida**: annualmente 16 crediti

Istruttori e tecnici fino al 1° livello annualmente minimo 8 Crediti Formativi, Istruttori e Tecnici di 2° livello 10 Crediti Formativi ogni 2 anni.

Il numero di crediti che verranno attribuiti alle diverse iniziative federali, è in funzione della durata e dell'interesse della materia trattata, e non può essere superiore all'equivalenza 1 ora = 1 Credito Formativo

I Crediti Formativi possono essere attribuiti anche a eventi esterni, ossia non organizzati direttamente dalla FISE, che comunque dovranno essere proposti dai Comitati Regionali interessati a promuovere l'evento stesso (es. convegno, Webinar...). L'attribuzione dei crediti Formativi in questo caso avviene su indicazione della Commissione Formazione.

Art. 117 – Attribuzione di crediti formativi in base alla qualifica posseduta ed in base al titolo di studio

Possono essere riconosciuti crediti formativi in base alla seguente tabella:

QUALIFICA	CFU	A VALERE SU U.D. numero
LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA*	3	6 – 16 – 24
LAUREATI IN PSICOLOGIA	5	7 – 8 – 15 – 17 – 26 - 27
LAUREATI IN PEDAGOGIA	3	7 - 8 – 15 - 26
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE	6	7 – 8 – 15 – 17 – 18 – 26 - 27



LAUREATI IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE	3	7 – 17 - 27
LAUREATI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	3	8 – 15 - 26
LAUREATI IN SCIENZE E TECNICHE EQUINE	3	1
PREPARATORI GIOVANI CAVALLI	2	1 - 14 – 23
ISTRUTTORI SPECIALIZZATI DRESSAGE		
LIV. M	9	3 – 10
LIV. D	10	3 – 10 - 20
TECNICI DI VOLTEGGIO	1	1 8
TECNICI ATTIVITA' LUDICA	0.5	9
DIRETTORI DI CAMPO	0.5	2 9
TECNICI DI EQUITURISMO (con qualifica antecedente al 30 maggio 2012)	3	1
POSSESSO DI AUT. A MONTARE DI 2° GRADO	3	1 (sostengono solo la verifica)

*NON SOSTENGONO IL COLLOQUIO DI VETERINARIA ALL'ESAME

Art. 118 – Casi particolari

118.1 – ~~A precisazione del precedente art. 117.4.e,~~ Gli Istruttori di allievi partecipanti agli "Stage di Campagna" e "Stage sul territorio" di dressage, validi per il conseguimento dell'autorizzazione a montare di 1° grado, possono richiedere la validazione, come aggiornamento annuale, della loro presenza, **esclusivamente con il proprio allievo**, a tutte le giornate previste dal suddetto stage: in tal caso, il Tecnico firma il libretto dell'istruttore.

La comunicazione dell'avvenuto aggiornamento deve essere inserita nell'apposito database da parte del Comitato Regionale che organizza il corso.

118.2 – Gli istruttori che frequenteranno gli stage nelle tre discipline olimpiche, indetti dalla FISE centrale con i Tecnici nominati dai dipartimenti sportivi federali, ove espressamente



indicato dalla FISE stessa, valgono come aggiornamento istruttori, anche senza la presenza di un proprio allievo, ma con l'obbligatorietà di frequenza per tutta la durata dello stage e per tutte le attività previste. Sono validi come aggiornamento istruttori anche gli stage tecnici organizzati dai Comitati Regionali, purché il tecnico prescelto sia inserito nell'elenco docenti della disciplina, previo nulla osta del Dipartimento Formazione. E' responsabilità dei docenti incaricati e del Comitato Regionale l'effettiva verifica della partecipazione degli istruttori interessati e della validazione dell'aggiornamento. Una quota di iscrizione può essere applicata a discrezione del Comitato Regionale organizzatore.

118.3 – Agli Istruttori di 2° livello che presentano la squadra al Campionato Nazionale delle Scuole con almeno tre Allievi in classifica finale a squadre ed agli Istruttori di 2° livello dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale, viene riconosciuto un credito formativo (che deve essere riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della manifestazione) equivalente alla partecipazione all'Unità didattica 22 "Concorso Completo 3", valida per il passaggio dal 2° al 3° livello.

118.4 – La frequenza alle varie unità didattiche non può essere ripetuta, esclusa la Unità Didattica n. 25; al termine di ciascuna di esse, è prevista una valutazione, con modalità differenti a seconda della tipologia dell'unità stessa (es. colloquio, test a risposta multipla, prova pratica, valutazione del docente in base alla resa durante il corso etc.).

118.5 – La frequenza non a cavallo delle unità didattiche in cui è prevista la parte pratica attiva, sono considerate valide unicamente per il mantenimento dell'operatività della qualifica; in questo caso è sufficiente acquisire l'attestato di frequenza, rilasciato da Comitato Regionale o FISE Centrale, affinché l'aggiornamento sia ritenuto valido.

Non sono concesse temporanee esenzioni dal montare a cavallo, ancorché certificate dal medico.

118.6 – La partecipazione a tutte le unità didattiche è aperta a tutti i livelli, a condizione che sia applicato un criterio di progressione, (es. l'U.D. 16 Veterinaria e mascalcia 2 potrà essere frequentata solo da coloro che hanno già frequentato l'U.D. 6 Veterinaria e mascalcia 1 e superato la relativa verifica). Affinché una U.D. sia valida per il passaggio al livello successivo, dovrà essere superata con esito positivo la valutazione finale, e debitamente annotata sul Libretto dell'Istruttore/Tecnico.

118.7 – Gli istruttori/tecnici che svolgono attività come cavalieri di interesse nazionale nelle discipline FEI potranno inviare annualmente al Dipartimento Formazione la richiesta di esenzione dall'aggiornamento, indicando gli stage di preparazione tecnica e i ritiri collegiali cui hanno partecipato.

È necessario acquisire il nulla osta della competente Direzione Sportiva.

118.8 – Agli Istruttori e Tecnici che presentano allievi juniores qualificati per la finale di circuiti federali giovanili di ogni specifica disciplina (es. "Progetto Sport") è riconosciuto l'aggiornamento, secondo quanto indicato espressamente sul programma del circuito. I nominativi degli Istruttori sono inviati agli Uffici Federali tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.

118.9 – Agli istruttori e Tecnici che hanno allievi selezionati per i campionati europei di categoria nelle discipline FEI o che partecipano a rappresentative nazionali in gare internazionali di selezione per i campionati europei di categoria nelle discipline FEI, su convocazione federale, secondo quanto indicato espressamente sul programma di disciplina, è riconosciuto l'aggiornamento annuale. Gli Istruttori e i Tecnici inviano la richiesta direttamente agli uffici federali della Formazione che verifica tramite il competente dipartimento di disciplina.

Art. 119 – Operatore Ludico - Guide - Operatori Tecnici - Tecnici di Equiturismo

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Possono frequentare tutte le Unità Didattiche 2, comprese quelle delle Discipline Non Olimpiche, oppure frequentare quanto esplicitato all'art. ~~117.4.2 a-b~~, 116.1.2 e le UD 13 e 28.

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18/10/2023, entra in vigore il



Art. 120 – Tecnici – Istruttori e Tecnici di Base – Tecnici Attività Ludica

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Potranno:

- a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)
oppure:
- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore.

Art. 121 – Istruttori e Tecnici di 1° livello

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Potranno:

- a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)
oppure:
- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore, attraverso la frequenza della quale si rientra automaticamente nel progetto di formazione del 2° livello.

Art. 122 – Istruttori e Tecnici di 2° livello

Si aggiornano con frequenza biennale per poter operare.

Potranno:

- a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)
oppure:
- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore, attraverso la frequenza della quale si rientra automaticamente nel progetto di formazione del 3° livello.

Art. 123 – Seminari di aggiornamento per Istruttori e Tecnici di 3° livello e Meriti Sportivi

Si ritiene che l'aggiornamento tecnico non si debba esaurire col conseguimento della qualifica di 3° livello, ma, a maggior ragione, sia indispensabile proporre strumenti di aggiornamento tecnico di alto livello anche a Istruttori di grado elevato.

Saranno organizzati incontri tecnici di confronto e aggiornamento, rivolti espressamente agli Istruttori Federali di 3° livello, con lo scopo di condividere le diverse esperienze al fine di acquisire anche spunti e suggerimenti per la corretta programmazione dell'attività di istruzione.

Tali aggiornamenti saranno definiti periodicamente dalla Federazione.

Ciascun seminario si articolerà in giornate di lavori, monotematiche, e saranno organizzati dalla F.I.S.E. centrale.

Art. 124 – Modalità di Aggiornamento

Le modalità di aggiornamento degli Istruttori residenti ed operanti stabilmente all'estero, (che devono rinnovare annualmente il passaporto IGEQ), vanno concordati direttamente con il Dipartimento.

CAPO II: ALTRI CORSI

Art. 125 – Corsi di Primo Soccorso

Il Dipartimento Formazione organizza corsi di Pronto Soccorso, in sinergia e per il tramite di Enti che diano la necessaria affidabilità e che possano rilasciare un'attestazione di idoneità. Tale organizzazione è possibile anche attraverso i Comitati Regionali.

In difetto di tale certificazione, non è più possibile rilasciare i passaporti internazionali dell'IGEQ (vd. Apposito paragrafo).

L'attestato corrispondente va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame.

I corsi devono essere del tipo BLS , BLSD, oppure BLS + BLSD.

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18/10/2023, entra in vigore il



I corsi hanno validità di 2 anni, successivamente dovranno essere ripetuti, fa fede la data di emissione del certificato.

L'attestato di Primo Soccorso sarà necessario anche per l'omologazione della qualifica di Istruttore Base ed Istruttori di Base Club.

I corsi di primo soccorso non sono validi come aggiornamento, **tranne quelli organizzati dai Comitati Regionali, che generano 1 credito formativo/ora di corso.**

TITOLO VI

USCITA DAI RUOLI OPERATIVI E REINTEGRI

Art. 126 – Reintegro

Gli Operatori, gli Istruttori ed i Tecnici che non abbiano partecipato a stage di aggiornamento previsti per il mantenimento della loro qualifica, sono posti fuori ruolo e, per poter esercitare presso Enti Affiliati e/o svolgere attività professionale, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.

Il reintegro di Istruttori e Tecnici fuori ruolo si effettua con la frequenza di un'Unità Didattica di crescita, scelta fra quelle del proprio livello di competenza; saranno comunque valide anche le Unità Didattiche 25/27/28/29, la cui frequenza è aperta a tutti i quadri tecnici.

L'Istruttore/tecnico che effettua il reintegro non deve effettuare aggiornamento nel medesimo anno.

TITOLO VII

ESAMI

Art. 127 – Rilascio delle Qualifiche

Il Consiglio Federale delibera il rilascio dei titoli conseguenti ad esami e/o procedure previste dal presente Regolamento, in forza di istruttorie curate dai competenti uffici federali.

Art. 128 – Commissioni d'Esame

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Consiglio Federale che individua gli Esaminatori fra i Docenti abilitati che non abbiano svolto mansioni di docenti durante i corsi.

Art. 129 – Composizione Commissione d'Esame

La Commissione d'esame Istruttori (**dal 1° livello in su**) e Tecnici è così composta:

Presidente di Commissione – Tecnici/Giudici di disciplina o delle diverse discipline – Veterinario – eventuale Psicologo e tecnico attività ludica ove è previsto.

Le materie Regolamenti – Veterinaria – Psicologia – Pedagogia – Fisiologia – Attività Ludica (ove e se previste) possono essere sostituite da questionari on line.

La composizione della suddetta commissione può essere ridotta a discrezione della F.I.S.E. in caso di ridotto numero di iscritti.

Art. 130 – Criteri di Ammissione

Sono ammessi a sostenere l'esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore:

- coloro che abbiano completato l'iter formativo previsto per il conseguimento della specifica qualifica
- candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all'I.G.E.Q.
- candidati per equiparazione titoli militari



- candidati privatisti in base a quanto previsto dall'apposito paragrafo di ogni specifica disciplina.

Art. 131 – Domanda d'Ammissione

La domanda di ammissione alla sessione d'esame deve essere inoltrata alla F.I.S.E. – Dipartimento Formazione, corredata di tutte le specifiche richieste, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet istituzionale nell'area Formazione.

Art. 132 – Partecipazione

La partecipazione a cavallo nelle prove ove prevista è tassativa. Non sono concesse deroghe a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto dall'apposito articolo "ESENZIONI".

Art. 133 – Programma d'Esame

Gli esami si svolgeranno su prove pratiche sia a cavallo che a piedi e prove teoriche.

133.1 La prova teorica consiste in:

- 133.1.1 discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla/e disciplina/e di pertinenza della qualifica, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- 133.1.2 discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici.
- 133.1.3 discussione della tesi ove e se prevista
- 133.1.4 alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell'istruttore/Tecnico ed alla gestione dell'attività di un'associazione sportiva FISE.

La prova teorica potrà essere effettuata anche on line.

133.2 La prova pratica consiste in:

- 133.2.1 effettuazione di prove a cavallo, in base alla qualifica di pertinenza congrue con il livello ed i programmi specifici, qualora le stesse non siano state sostenute e superate al termine delle relative Unità Didattiche.
- 133.2.2 prova di conduzione di una ripresa ovvero simulazione di una lezione con allievi, con tema assegnato dalla Commissione d'esame, con grado di approfondimento variabile in base al livello, alla/e disciplina/e ed ai programmi specifici.

Art. 134 – Prova d'Esame

È possibile sostenere la prova d'esame delle materie tecniche montate al termine delle corrispondenti Unità didattiche. Il Docente del corso dovrà dare il nulla osta per sostenere detto esame. L'esame consiste nella prova pratica a cavallo, pertanto è riservato ai soli candidati che montano a cavallo e non agli over 50 (che non montano).

~~Coloro che volessero usufruire di questa facilitazione, dovranno inoltrare richiesta e versare la prescritta quota alla FISE centrale, che provvede all'invio di un esaminatore.~~

~~**Questa prova, se superata con esito positivo, sostituisce la prova pratica montata prevista durante l'esame di ottenimento della qualifica.**~~

~~I Comitati Regionali organizzatori richiedono, all'atto dell'approvazione del corso, la presenza dell'esaminatore.~~

~~La valutazione sarà verbalizzata e registrata sul libretto dell'istruttore/tecnico.~~

~~I verbali sono inviati alla FISE.~~

~~Per gli aspetti attuativi si veda l'articolo 691.5 del Libro XI della Formazione – Norme di attuazione e programmi tecnici e didattici.~~



Art. 135 – Superamento Esame

Un esame di qualsivoglia tipologia, ivi compresi gli esami al termine delle Unità Didattiche, si intende superato se tutte le prove previste sono state superate con esito positivo, intendendo per tale il raggiungimento del punteggio di 60/100 per ogni prova.

Se le prove non superate sono una o due, **(fino a tre per gli esami sperimentali)** le stesse potranno essere ripetute durante una sessione d'esame calendarizzata, nei tempi previsti dall'apposito articolo.

Se le prove non superate sono superiori a due **(superiori a tre per gli esami sperimentali)**, l'esame non si considera superato.

A coloro che si ritirano spontaneamente dall'esame, non viene riconosciuta la validità di alcuna delle prove sostenute.

L'esito di ogni prova sarà riportato su apposito verbale d'esame, mantenuto agli atti presso gli Uffici Federali.

Per gli aspetti attuativi si veda anche l'apposito articolo del Libro XI della Formazione – Norme di attuazione e programmi tecnici e didattici.

Art. 136 – Tesi

Per ogni tipologia di esame di qualsiasi disciplina e livello tecnico, è contemplata la presentazione di una tesi, l'argomento della quale deve essere necessariamente di tipo tecnico ma è scelto autonomamente dal candidato in base alla propria esperienza personale, nel contesto della disciplina per la quale si richiede la qualifica.

Ove non sia prevista, ciò è indicato espressamente nell'articolo relativo alla qualifica interessata.

La tesi è così strutturata:

1. introduzione
2. trattazione dell'argomento
3. note tecniche relative
4. conclusioni finali

Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo.

Ogni pagina è composta da circa 35 righe, con carattere 12.

La tesi ha una lunghezza minima di:

1° livello: minimo 5 – massimo 10 pagine

2° livello: minimo 10 – massimo 20 pagine

Le tesi vanno inoltrate alla F.I.S.E., Dipartimento Formazione, via e-mail formazione@fise.it, **almeno 10 giorni prima della data prevista per l'esame contestualmente al modulo di iscrizione alla prova teorica d'esame.**

Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al termine sopra menzionato.

Art. 137 – Prove Pratiche

Nelle prove pratiche si applicano i regolamenti di disciplina per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta.

Art. 138 – Limiti di tempo per completare i programmi federali e per sostenere gli esami

Non si pone alcun limite al completamento dei programmi federali per Istruttori e Tecnici, tuttavia, gli esami si svolgeranno in base al regolamento vigente all'atto dell'iscrizione, anche se si è iniziato l'iter sotto la vigenza di precedenti regolamenti.

Art. 139 – Ripetizione prove con esito insufficiente

Si potrà effettuare in base alla tempistica appresso riportata:

- | | |
|--|--------------------------|
| ➤ ripetizione colloquio: | trascorso minimo un mese |
| ➤ ripetizione prova conduzione: | trascorso minimo un mese |
| ➤ ripetizione prova a cavallo: | trascorsi minimo un mese |
| ➤ ripetizione intero esame: | trascorsi minimo 3 mesi |



- **Seconda ripetizione a qualsiasi titolo:** trascorsi minimo 3 mesi

TITOLO VIII

EQUIPARAZIONE TITOLI RILASCIATI DA FEDERAZIONI STRANIERE

Art. 140 – Cittadini Italiani

I tesserati di **nazionalità italiana** che hanno acquisito qualifiche tecniche a fronte di corsi frequentati **all'estero** presso Federazioni straniere, per ottenere il riconoscimento della qualifica FISE corrispondente, dovranno presentare richiesta, attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, corredata dalla seguente documentazione:

1. Piano di studi
2. Monteore
3. Attestazione di aver sostenuto l'esame di qualifica con esito positivo
4. Specifiche tecniche dell'esame sostenuto (certificato dalla Federazione in questione)
5. Autorizzazione a montare Fise congruente con la tipologia della qualifica richiesta
6. Idoneità rispetto ai requisiti previsti da questo regolamento

Il Dipartimento Formazione si riserva, previa valutazione dei curricula e documentazioni pervenuti, di non accogliere le richieste qualora non sussistano i requisiti tecnici.

Si fa riferimento ai programmi tecnici degli esami di cui agli appositi paragrafi del presente regolamento.

Il Candidato dovrà superare positivamente tutte le prove.

Art. 141 – Equiparazione Diretta

Qualora La Federazione faccia parte dell'I.G.E.Q., si procederà all'equiparazione diretta, **previa delibera del Consiglio Federale**; diversamente, si valuterà l'opportunità di ammettere il candidato all'esame per il conseguimento della qualifica richiesta.

Art. 142 – Cittadini stranieri

I cittadini **stranieri** che sono in possesso di titolo rilasciato da Federazione straniera, se previsto dalla griglia di equiparazione dell'International Group (I.G.E.Q.), potranno richiedere l'equiparazione al corrispondente livello italiano, inviando, per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza, copia del passaporto internazionale I.G.E.Q. dell'Istruttore, rilasciato dalla Federazione di appartenenza, **se in possesso di autorizzazione a montare valida per l'anno in corso**.

Art. 143 – Equiparazione Qualifiche Estere IGEQ

I cittadini italiani che richiedono l'equiparazione di qualifica tecnica di qualsiasi livello rilasciata all'estero attraverso esami da privatisti, ovvero senza la frequenza di corsi appositamente programmati, dovranno essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado e di attestato di Primo soccorso tipo BLS/BLSD, sostenere un colloquio relativo ai regolamenti delle discipline olimpiche ed alle regolamentazioni federali, ed, in aggiunta a quanto sopra, dovranno sostenere una prova di conduzione di una ripresa con allievi in campo, e pagare la prescritta tassa. Quanto sopra fatti salvi specifici provvedimenti in merito.

Art. 144 – Esami Sostenuti all'Estero

Saranno ammessi solo candidati che abbiano svolto l'esame direttamente e non attraverso interpreti o traduttori, pertanto, coloro che hanno ottenuto una qualifica presso una Federazione estera dovranno autocertificare di aver sostenuto l'esame nella lingua della federazione dove hanno effettuato l'esame stesso o in altre lingue riconosciute dalla Federazione stessa dove hanno



effettuato l'esame.

Art. 145 – Qualifiche Federazioni Straniere

Coloro che, in possesso di titolo rilasciato da una Federazione straniera, non rientrassero nella fattispecie sopra descritta, potranno essere eventualmente ammessi a sostenere l'esame del livello FISE corrispondente, qualora previsto dalla vigente regolamentazione, pagando la prescritta tassa di iscrizione.

L'ammissione all'esame sarà subordinata alla valutazione, da parte del Dipartimento Formazione, della documentazione attestante, che dovrà necessariamente comprendere il programma tecnico del corso frequentato, opportunamente tradotto, e il monte ore, nonché il diploma.

Si potrà prendere in considerazione l'equiparazione diretta o una formula di esami ridotta in base a quanto certificato dalla federazione di appartenenza.

È fatto obbligo di produrre anche l'attestato di corso di Primo soccorso.

Art. 146 – Programmi Tecnici

Si fa riferimento ai programmi tecnici degli esami di cui agli appositi paragrafi del presente regolamento.

Art. 147 – International Group for Equestrian Qualifications (I.G.E.Q.)


147.1 – L' I.G.E.Q. è un'organizzazione internazionale, riconosciuta dalla FEI, della quale la FISE è socio fondatore, che si occupa di tutti gli aspetti attinenti agli iter formativi dei quadri tecnici, al fine di confrontare e armonizzare le qualifiche di istruttore di equitazione e tecnici delle varie discipline non olimpiche nel mondo, attraverso tavoli di lavoro e continui confronti fra i rappresentanti delle diverse Federazioni associate.

147.2 – Sono state istituite procedure condivise per standardizzare il livello di qualificazione degli istruttori e tecnici in 3 livelli internazionali, cui si aggiunge un 4° livello denominato "International Expert" (corrisponde al nostro "Master"). L' I.G.E.Q. ha già pubblicato una griglia che permette l'equiparazione internazionale dei titoli di Istruttore di 1°/2°/3° livello, (vedi tabelle in appendice) Tecnico di volteggio di 1°/2°/3° livello, Tecnico di attacchi di 1°/2°/3° livello, Tecnico di Riabilitazione Equestre, Tecnico di Equitazione Americana, Tecnico di Equitazione di Campagna, conseguiti nell'ambito delle Federazioni Nazionali. Attraverso le griglie di equiparazione, sarà possibile, pertanto, individuare facilmente il livello di competenze del Tecnico e procedere all'equiparazione, per il tramite del Passaporto Internazionale dell'Istruttore/Tecnico, che attesta l'effettivo possesso della qualifica.

147.3 – Il passaporto deve essere rinnovato annualmente attraverso la Federazione Nazionale ove si opera.

147.4 – In difetto della certificazione di idoneità rilasciata a fronte della frequenza dei corsi di Primo Soccorso, (vd. apposito paragrafo). non sarà più possibile rilasciare i passaporti internazionali dell'IGEQ

147.5 – Si sottolinea che solo le qualifiche rilasciate dalla F.I.S.E. potranno essere equiparate a livello internazionale.



147.6 – Il passaporto Internazionale dell'Istruttore viene emesso esclusivamente dalla Federazione di appartenenza agli istruttori residenti in modo permanente, ed è un prezioso strumento che consente l'operatività dell'Istruttore/Tecnico in tutti i Paesi membri, con il riconoscimento immediato della propria qualifica.



Per ulteriori informazioni: www.igeq.org

Art. 148 – Monitoraggio Formazione

La FISE si attiva nel monitoraggio dei processi formativi delle Federazioni consociate, al fine di rilevare eventuali difformità rispetto agli standard ed ai corrispondenti regolamenti internazionali, da segnalare all'IGEQ per il seguito di competenza”.

TITOLO IX

IDONEITA' DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE

Art. 149 – Valutazione Idoneità Cavalli

La valutazione dell'idoneità delle condizioni fisiche, atletiche e tecniche dei cavalli a svolgere l'attività prevista dai corsi e/o esami è demandata all'insindacabile giudizio del Docente del corso e/o della Commissione d'esame, che hanno pieno titolo per decidere se ammettere o meno al corso e/o all'esame il soggetto ritenuto non idoneo.

TITOLO X

DOCENTI

Art. 150 – Docenti

I Docenti dei corsi di formazione per istruttori, e per tutti i quadri tecnici federali, sono inseriti in appositi elenchi, deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 151 – Qualifiche minime

Quale parametro tecnico minimo, si individua il possesso della qualifica di 3° livello (non di specialità) o Master e il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità), il cui possesso deve essere certificato tramite copia del diploma oppure autocertificato attraverso apposito modulo reperibile nell'area “modulistica” del sito internet federale.

Art. 152 – Tesseramento

I Docenti federali devono essere in possesso di tesseramento FISE da almeno 3 anni senza interruzione e regolarmente rinnovato per l'anno in corso.

Art. 153 – Età minima

Il limite di età minima per inoltrare richiesta di inserimento nei ruoli operativi dei Docenti è di **28 40** anni.

Art. 154 – Requisiti

I Docenti federali devono avere i requisiti prescritti nel presente regolamento per gli Istruttori e Tecnici Federali di 3° livello, con anzianità di 5 anni o Master e ottemperare ai requisiti di moralità previsti per le cariche elettive dall'art. 61 dello Statuto Federale, anche se oggetto di provvedimenti di Grazia o Amnistia o Indulto o riabilitazione; devono rispettare i requisiti morali previsti dal Codice Etico.



Art. 155 – Impegno

I Docenti devono impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto dei programmi tecnici e dei criteri didattici stabiliti dalla Federazione, che vengono condivisi periodicamente durante apposite riunioni collegiali, nel rispetto del monte ore previsto da ciascun corso.

Art. 156 – Riunioni e seminari

I Docenti partecipano a riunioni e seminari periodici, che F.I.S.E. organizza allo scopo di confrontare le metodologie educative e le tecniche didattiche, anche al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità di insegnamento; per mantenere l'inserimento nel ruolo dei Docenti è necessaria la partecipazione ad almeno una sessione di aggiornamento l'anno ed aver operato come docente in almeno una unità didattica ogni 2 anni. Tale norma si applica dall'anno 2021. Il reintegro dei docenti fuori ruolo avviene a seguito di frequenza alle sessioni di aggiornamento.

Art. 157 – Docenti Fuori Ruolo

Coloro che non provvedono a quanto previsto dal precedente art.156 sono posti nell'elenco dei Docenti fuori Ruolo. Per rientrare nei ruoli, sarà sufficiente ottemperare a quanto previsto agli artt. 152, 154, 155, 156 a condizione che il periodo fuori ruolo non sia superiore ai 5 anni, nel qual caso il Docente fuori ruolo dovrà affiancare un Docente operativo durante un'unità didattica di competenza.

Art. 158 – Doveri Docenti

I Docenti devono:

- 158.1 – conoscere e accettare lo Statuto della F.I.S.E. e i suoi Regolamenti, dichiarando di essere consapevole che per mantenere lo status di Docente dovrà adeguarsi alle successive modifiche o integrazioni degli stessi;
- 158.2 – accettare di prestare la propria attività di Docente in ambito F.I.S.E. alle condizioni tecniche ed economiche previste da F.I.S.E.;
- 158.3 – accettare e rispettare il programma didattico federale e utilizzare il materiale didattico predisposto dalla Federazione, ove previsto;
- 158.4 – sottoscrivere il Codice Etico e Comportamentale

Art. 159 – Nuovi Nominativi

L'inserimento di nuovi nominativi è possibile ove i candidati rispettino i requisiti di base sopra esplicitati; i curricula sono valutati dalla Commissione Formazione

Ai candidati è richiesto di:

- 159.1 – Affiancare un docente già in elenco durante un'unità didattica per cui si prevede l'abilitazione oppure concordata con la Commissione qualora possa accedere a più unità didattiche, **esclusi coloro in possesso della qualifica di Master;**
- 159.2 – Frequentare un corso indicato dalla Federazione per implementare le capacità di docenza, **se non già effettuato per precedenti inserimenti;**
- 159.3 – **Superare Effettuare** un colloquio con la Commissione Formazione, **esclusi coloro in possesso della qualifica di Master;**

Al termine dell'iter il Consiglio Federale delibera l'inserimento del Docente negli appositi elenchi federali.

- 159.4 – La FISE si riserva di non inserire nuovi nominativi di docenti, qualora il numero dei docenti per una specifica disciplina sia in esubero rispetto ai corsi/Unità Didattiche programmati, e in ogni caso vige il criterio che un Docente non possa **esercitare essere inserito negli elenchi** per più di ~~3 discipline e comunque non più di~~ 2 discipline olimpiche.

Art. 160 – Docenti già inseriti

Il requisito di cui all'art. 151 non è richiesto ai Docenti già inseriti negli elenchi federali alla data di approvazione del presente regolamento; la norma viene applicata retroattivamente, riconoscendo



pertanto ai Docenti precedentemente inseriti negli elenchi federali di mantenere la nomina quale diritto acquisito, fermo restando il rispetto di quanto esplicitato agli artt. dal 152 al 158.

TITOLO XI

ESAMINATORI

Art. 161 – Nomina Commissioni d’esame

161.1 – Per ogni sessione di esame gli esaminatori sono deliberati dal Consiglio Federale previa individuazione nell’apposito elenco approvato dal Consiglio stesso.

161.2 – In sede di nomina della Commissione d’esame è facoltà del Consiglio federale nominare una persona che abbia svolto anche il ruolo di docente come c.d. membro interno.

Art. 162 – Conflitti d’interesse

Gli esaminatori non possono esaminare, per il rilascio di qualsivoglia qualifica tecnica, cavalieri ai quali hanno impartito istruzione di durata non superiore a 4 giornate consecutive entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data prevista l’esame inoltre, il loro status non deve ingenerare conflitti di interesse, reali o percepiti, pertanto, la presenza nella griglia della medesima associazione del candidato viene considerato conflitto di interesse: nel caso ciò si dovesse verificare, sono tenuti a non partecipare come componenti di tale commissione d’esame, ricusando la convocazione ovvero richiedendo tempestivamente al Dipartimento la propria sostituzione.

Questa norma si applica solo per le Discipline Olimpiche.

Gli esaminatori delle 3 discipline olimpiche non possono esaminare nelle macroaree in cui hanno effettuato Unità Didattiche nell’anno solare.

Gli esaminatori non possono noleggiare cavalli di loro proprietà ovvero a loro riconducibili per corsi ed esami della disciplina per la quale sono abilitati, e non possono impartire istruzione specifica a un candidato nei 6 (sei) mesi antecedenti la data dell’esame.

Per le designazioni, si segue, in linea di principio, la seguente ripartizione:

Area Nord	Area Centro	Area Sud/Isole
Alto Adige	Abruzzo	Basilicata
Friuli Venezia Giulia	Emilia Romagna	Calabria
Liguria	Lazio	Campania
Lombardia	Marche	Puglia
Piemonte	Molise	Sardegna
Trentino	Toscana	Sicilia



Valle d'Aosta	Umbria	
Veneto		

TITOLO XII

NORMATIVA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI

Art. 163 – Tesseramento

Gli Istruttori e Tecnici Federali per poter esercitare il ruolo loro riconosciuto da F.I.S.E. devono essere in possesso di tesseramento valido per l'anno in corso.

In particolare:

163.1 – gli Istruttori ed i Tecnici possono effettuare annualmente il tesseramento istruttori/tecnici, che li abilita all'attività di istruzione, oppure rinnovare l'autorizzazione a montare posseduta che li abilita contestualmente all'attività agonistica e all'attività professionale di Istruttore/Tecnico.

163.2 – gli Operatori sono tenuti al rinnovo di un'autorizzazione a montare valida per l'anno in corso.

Art. 164 – Responsabilità Sportiva

~~L'Istruttore o Tecnico titolare ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio allievo U18 minorenni (in funzione di quanto dichiarato nella "griglia" dell'Ente presso la quale l'allievo ha la residenza sportiva) e lo accompagna in occasione di partecipazione dell'allievo a categoria o gara in Manifestazione sportiva sia essa ludica o agonistica; può delegare, (con espressa delega scritta ovvero online consegnata alla Segreteria Sportiva della manifestazione), altro Istruttore o Tecnico con minimo il 2° livello e comunque abilitato a svolgere le attività che l'allievo minorenni deve effettuare come chiarito dall'apposita tabella denominata "Quadro sinottico", che tiene conto delle competenze di ciascun livello.~~

☐

~~164.1 A partire dal 1° gennaio 2023 solo l'istruttore o tecnico minimo di 2° livello può delegare con espressa delega scritta ovvero online, consegnata alla Segreteria Sportiva della manifestazione:~~

~~164.1.1 Se presente alla manifestazione:~~

~~Ha facoltà di organizzarsi nella maniera più conveniente alla propria gestione delle contemporaneità dei campi:~~

~~a. avvalendosi della collaborazione di istruttore minimo di 1° livello/tecnico presente nella griglia del proprio Ente, che non ha, in questo caso, limitazioni nelle proprie competenze;~~

~~b. delegando un istruttore/tecnico minimo di 1° livello, anche esterno alla griglia del proprio Ente di appartenenza, che opera nell'ambito delle competenze del proprio livello;~~

~~164.1.2 Se assente dalla manifestazione, può delegare:~~

~~a. Un altro Istruttore o Tecnico minimo di 2° livello~~

~~b. Un istruttore o tecnico di 1° livello se presente nella griglia del medesimo Ente, precisando che in questo caso non è necessaria la delega scritta, poiché il 1° livello può sostituire il titolare nell'ambito delle proprie competenze, meglio specificate nel Libro II per gli Istruttori e nei Libri di specialità per i Tecnici delle Discipline non olimpiche. L'istruttore/tecnico di 1° livello presente in griglia deve essere delegato qualora gli vengano attribuite incombenze di livello superiore a quello consentito dalle~~



~~sue competenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, seguire allievi in possesso di autorizzazione ai 1° grado)~~

- c. ~~Un istruttore o tecnico di 1° livello, anche se non presente nella griglia del medesimo Ente, precisando che in questo caso è necessaria la delega scritta e che il 1° livello può ricevere delega solo per operare nell'ambito delle proprie competenze, meglio specificate nel Libro II per gli Istruttori e nei Libri di specialità per i Tecnici delle Discipline non olimpiche.~~

~~Gli Istruttori o tecnici che hanno iniziato l'iter di accesso alla qualifica di 1° livello successivamente al 1° giugno 2022 non potranno più utilizzare lo strumento della delega. Coloro che accettano la delega si assumono la responsabilità sportiva del/degli allievo/i U18 a loro affidato/i.~~

L'Istruttore o Tecnico titolare (ossia inserito nella griglia) di un ente (affiliato e/o abilitato a una disciplina) ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio allievo minorenni tesserato tramite l'Ente e/o seguito dall'istruttore o tecnico stesso, che, tra l'altro, lo accompagna e assiste anche in gara sia essa ludica o agonistica, salvo la facoltà di delega prevista nel punto successivo.

164.1 Gli istruttori di livello base o superiore e/o tecnici dal 1° livello o superiore, titolari e responsabili sotto il profilo sportivo, di un allievo minorenni, possono, in loro assenza, delegare con espresso atto scritto la responsabilità e la gestione del proprio allievo ad altro istruttore\tecnico che abbia la qualifica idonea per assumere e svolgere l'incarico per il quale viene delegato. Il delegato deve accettare l'incarico con sottoscrizione in calce alla delega ricevuta.

Le competenze di ciascun livello di istruttore\tecnico sono meglio specificate nel Libro II per gli Istruttori e nei Libri dal III al X per i Tecnici delle Discipline non olimpiche.

Qualora la delega sia relativa solo a una manifestazione sportiva, essa deve essere conferita con atto scritto trasmesso alla Segreteria sportiva della manifestazione ovvero indicato online nel sistema informatico federale. Il delegato deve, prima dell'inizio della categoria cui deve partecipare l'allievo minorenni, confermare l'accettazione della delega presso la segreteria della manifestazione sportiva.

Qualora l'istruttore o tecnico titolare dell'allievo minorenni sia presente alla manifestazione sportiva può delegare, anche per una sola categoria, istruttore o tecnico con la qualifica idonea per assumere e svolgere l'incarico per cui viene delegato, attraverso consegna alla segreteria del concorso di apposita delega, sottoscritta per accettazione anche dal delegato.

Non serve delega fra istruttori dal primo livello o superiore oppure tecnici dal primo livello o superiore presenti nella griglia del medesimo ente di appartenenza dell'allievo minorenni.

~~L'istruttore/tecnico di 1° livello presente in griglia di un Ente affiliato può essere delegato dall'Istruttore o dal Tecnico titolare dell'Ente stesso, nelle medesime modalità sopra indicate, a svolgere mansioni superiori con allievi minorenni tesserati presso il medesimo Ente~~

~~deve essere delegato qualora gli vengano attribuite incombenze di livello superiore a quello consentito dalle sue competenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, seguire allievi in possesso di autorizzazione ai 1° grado)~~

Il delegante è responsabile di incaricare un delegato con le qualifiche idonee ad assumere e svolgere l'incarico conferito. Il delegato è responsabile sotto il profilo sportivo, del tesserato minorenni affidatogli con delega.

I Regolamenti di disciplina possono prevedere ulteriori e più restrittive specifiche, in base alle peculiarità della disciplina stessa.

164.2 Nelle categorie di gara disciplinate nei regolamenti delle attività sportive CLUB e MG, dove sono presenti contemporaneamente in campo squadre miste, ossia composte da più allievi minorenni appartenenti a diversi enti, gli allievi minorenni si intendono affidati sotto il profilo sportivo all'istruttore/i e/o tecnico/i presente in campo e indicato per ogni squadra.



Art. 165 – Impegni

Per poter operare nell'assistenza di allievi di qualsiasi fascia di età, sia all'interno dell'Ente affiliato/aggregato e sia durante le manifestazioni e concorsi, l'Istruttore di base o superiore o Tecnico di 1° livello o superiore deve essere regolarmente presente nei Ruoli Operativi federali, ossia deve aver ottemperato ai seguenti impegni:

- > essere in regola con il tesseramento ~~come da precedente art. 164~~
- > essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine all'obbligo di partecipare alle attività di formazione continua per come negli specifici programmi federali (c.d. aggiornamenti).

La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà per l'istruttore o tecnico la sospensione dell'operatività della qualifica riconosciuta da F.I.S.E.

Art. 165 – Impegni

~~Per poter operare, sia all'interno dell'Ente affiliato/aggregato che nell'assistenza di allievi di qualsiasi fascia di età durante le manifestazioni e concorsi, l'Istruttore minimo di 1° livello o Tecnico minimo di 2° livello (o Istruttore 1° livello N.R.) deve essere regolarmente presente nei Ruoli Operativi, ossia deve aver ottemperato ai seguenti impegni:~~

- ~~> essere in regola con il tesseramento come da precedente art. 164~~
- ~~> essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine all'obbligo di partecipare alle attività di formazione continua per come negli specifici programmi federali (c.d. aggiornamenti)~~

~~La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà per l'istruttore o tecnico la sospensione dell'operatività del titolo riconosciuto da F.I.S.E.~~

Art. 166 – Assistenza Allievi

In caso vi siano più Istruttori o Tecnici indicati nella griglia dell'ente e conseguentemente indicati anche nella corrispondente scheda del tesseramento on-line, ognuno di essi ha facoltà di assistere nelle manifestazioni sportive gli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente in presenza di più istruttori o tecnici con i requisiti richiesti nella griglia dell'ente è necessario che all'atto delle iscrizioni, il Presidente dell'Ente indichi, a margine del nominativo del cavaliere ~~junior-minorenne~~, il nominativo dell'Istruttore o tecnico che lo assisterà nelle attività sportive durante la manifestazione, e specificamente in campo prova.

Art. 167 – Abbigliamento

- a) L'Istruttore o tecnico federale deve, nell'attività professionale quotidiana e durante le manifestazioni, se non in tenuta da gara, indossare un corretto e decoroso abbigliamento (non è consentito indossare pantaloni corti, minigonne e canottiere, devono essere calzate scarpe chiuse), pena l'allontanamento disposto dalla Giuria. La stessa disposizione si applica alle persone ammesse al campo prova.
- b) Si invitano gli Istruttori ed i Tecnici a tenere un comportamento corretto nei campi di prova, utilizzando un linguaggio tecnico ed evitando espressioni o toni non conformi.

Art. 168 – ~~Attribuzione Brevetto B~~

~~L'Istruttore o tecnico titolare dell'Ente affiliato in coerenza a quanto dichiarato nella "griglia" dello stesso ente può attribuire il Brevetto B agli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente, secondo le modalità previste dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare in vigore.~~



Art. 168 – Attività Allievi ~~Under 18~~ minorenni

L'attività a cavallo di allievi ~~Under 18~~ minorenni svolta in impianti di Ente affiliato, o in campi, aree aperte, e altri luoghi o impianti idonei all'esercizio di attività equestre, se nell'ambito di attività dallo stesso Ente organizzata e/o coordinata, deve essere assistita da un Istruttore o Tecnico, purché presente nominalmente nella griglia tecnica dell'Ente stesso.

Art. 169 – Abbigliamento Allievi

È responsabilità dell'Istruttore o Tecnico accertarsi che i propri allievi indossino l'abbigliamento previsto dai Regolamenti di disciplina sia nei campi di esercizio che nei campi di gara, o comunque che montino a cavallo con le adeguate protezioni (casco o cap, corpetto protettivo se previsto, pantaloni da cavallo e stivali oppure jodhpurs e stivaletti o chaps).

Art. 170 – Responsabilità Personale

Ciascun Istruttore o Tecnico è responsabile del proprio status nei confronti dell'Ente affiliato o aggregato per il quale opera, e dei tesserati suoi allievi: il rispetto delle regole sopra enunciate rientra nei principi di correttezza ed etica professionale.

Art. 171 – Diritti e doveri

Gli Istruttori e Tecnici provenienti da altre Federazioni, con l'equiparazione ai sensi della vigente normativa nazionale ed internazionale, acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei corrispondenti Istruttori di pari livello diplomati dalla F.I.S.E.

Art. 172 – Codice Etico e di Comportamento

Tutti gli Istruttori e Tecnici sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale, approvato dalla FISE e dal CONI, nonché i criteri di salvaguardia e tutela del benessere del cavallo.

Art. 173 – Warning Card

Al fine di sanzionare eventuali comportamenti scorretti degli Istruttori e Tecnici, è stata istituita la Warning Card, sotto forma di cartellino giallo, da utilizzare durante concorsi e stage per gli istruttori che:

- a) violano norme etiche in materia di comportamento.
- b) usano linguaggio, tono, atteggiamento, comportamento, non adeguato al decoro sia nei confronti di propri allievi, altri concorrenti, Ufficiali di Gara, addetti ai servizi, o comunque di qualsiasi altro soggetto coinvolto o presente alla manifestazione.
- c) non si presentano con un abbigliamento adeguato al proprio ruolo professionale.
- d) fanno oggetto di violenza sia i propri allievi sia terzi sia i cavalli od altri animali.
- e) impongono agli allievi esercizi non convenzionali (Es. Rollkur, sbarrare i cavalli) e che possano compromettere la sicurezza ed il benessere dei cavalli.
- f) sono protagonisti di comportamenti non conformi in generale.
- g) impartiscono istruzione inerente all'attività degli sport equestri in campo prova o comunque nell'ambito della Manifestazione Sportiva, senza essere in possesso di appropriata qualifica.
- h) accedono al campo prova senza adeguata qualifica, attestata dall'apposito tesserino istruttori.

173.1 – Tale warning card sarà comminata dal Presidente di Giuria e annotata nella sua relazione. Alla seconda infrazione, l'interessato sarà segnalato agli Organi di Giustizia. Sarà cura degli uffici federali riportare la segnalazione a carico dell'interessato.

173.2 – In ogni caso, la warning card non sostituisce l'eventuale segnalazione al competente Organo di Giustizia Federale per le attività di competenza.



Art. 174 – Ulteriori norme

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia al Codice Etico e di Comportamento e ad ogni regolamento federale.

TITOLO XIII

OPERATORE LUDICO

PREMESSA

La qualifica di Operatore Ludico è comune ai processi formativi di tutti gli Istruttori e Tecnici della FISE, da conseguirsi preventivamente ed obbligatoriamente.

Art. 175 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Operatore Ludico si acquisisce attraverso la frequenza dell'Unità Didattica 1, al termine della quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

A coloro in possesso della qualifica di Operatore Tecnico Attività Ludica (OTAL) verrà riconosciuta su richiesta la qualifica di Operatore Ludico.

Art. 176 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità – debitamente rinnovato per l'anno in corso
- essere in possesso della licenza media e - se minorenni - autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Art. 177 – Percorso formativo

L'Unità Didattica 1 consiste nel seguente Percorso formativo:

TIME TABLE	ORE	LEZIONI	LOGISTICA
1° giornata	4	VETERINARIA e MASCALCIA – PRIMO SOCCORSO VET.	<i>Teoria e pratica in scuderia</i>
2° giornata	8	CENNI DI ETOLOGIA MANEGGIARE IL CAVALLO DA TERRA	<i>Teoria in aula – pratica in scuderia</i>
3° giornata	4	FISIOLOGIA ED EQUILIBRIO IN SELLA	<i>Teoria in aula</i>
	4	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
4° giornata	8	PRATICA DI SCUDERIA	<i>Pratica in scuderia</i>



5° giornata	8	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
6° giornata	4	PSICOLOGIA E PEDAGOGIA ETA' EVOLUTIVA	<i>Teoria in aula</i>
	4	GIORNATA INFORMATIVA DISCIPLINE NON OLIMPICHE	<i>Teoria in aula</i>
7°/8°/9°/10° giornata	32	ATTIVITA' LUDICA	<i>MATTINA: teoria in aula: comunicazione e promozione POMERIGGIO: pratica con pony e bambini con materiali idonei</i>

Art. 178 – Aspetti organizzativi

- 178.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita
178.2 **TUTOR:** Istruttore federale minimo 3° livello
178.3 **DOCENTI:** Come da elenchi F.I.S.E. – psicologia: abilitati Docenti delle Scuole dello Sport regionali
178.4 Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado possono frequentare le sole 4 giornate del Ludico.
178.5 Ogni partecipante al corso dovrà annotare su un quaderno il diario dell'attività svolta giornalmente durante il corso; tale diario dovrà essere presentato alla prova d'esame.
178.6 Gli animatori pony possono essere ammessi direttamente all'esame.

Art. 179 – Esame

L'esame è suddiviso in:

- 179.1 Prova teorica: Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i primi 5 errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 100, come da seguente tabella:

nessun errore	100 punti
1 errore	92 punti
2 errori	84 punti
3 errori	76 punti
4 errori	68 punti
5 errori	60 punti
6 errori o più	Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo



- 179.2 Prova pratica: gestione del cavallo e pratica di scuderia e attività ludica, quest'ultima prova, ai fini della valutazione ha coefficiente doppio.

La commissione d'esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionale; gli adempimenti economici in capo alla commissione saranno a carico dei Comitati Regionali organizzatori.

Art. 180 – Competenze

L' Operatore Ludico svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella "griglia" dell'ente affiliato o aggregato, con le seguenti mansioni:

- 180.1 coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;
- 180.2 può affiancare l'Istruttore titolare al di fuori dell'Associazione di appartenenza solo ed esclusivamente per attività promozionali (che non comprendono i concorsi promozionali, ma giornate promozionali tipo Open day, progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.
- 180.3 all' Operatore Ludico non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'ente presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente.

Art. 181 – Concessione della qualifica di Operatore Ludico per meriti sportivi

Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione, nelle discipline olimpiche e non olimpiche, ai Campionati Europei/Mondiali Juniores, (non è da considerarsi qualificante per quanto sopra la partecipazione ad analoghe manifestazioni indette da organismi non riconosciuti dalla FEI oppure Militari oppure riguardanti i Giovani Cavalli), ai cavalieri, di età superiore ai 16 anni, che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana, classificandosi entro il primo 50% della classifica finale individuale.

Il candidato in possesso dei requisiti di cui al presente articolo inoltra richiesta nelle usuali forme, ai competenti uffici federali.

Per il rilascio della qualifica il candidato deve sostenere un colloquio durante una sessione d'esame, che viene indicata a seconda dell'apposito calendario.

Il candidato è dichiarato **Operatore Ludico per meriti sportivi** dal Consiglio Federale.

TITOLO XIV

ALTRE FORMAZIONI

CAPO I

SPECIALIZZAZIONE IN MOUNTED GAMES



Art. 182 – Acquisizione della specializzazione Mounted Games

La specializzazione Mounted Games si acquisisce attraverso la frequenza di 6 giornate suddivise tra pratica in capo, in scuderia, in aula e in gara.

A coloro in possesso della qualifica di Tecnico Attività Ludica (TAL) verrà riconosciuta su richiesta la specializzazione in Mounted Games.

Art. 183 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la specializzazione di cui all'articolo precedente devono:

- a) essere in possesso Qualifica minima di Istruttore di Base, Istruttore di Base Club, o di Tecnico Discipline non olimpiche minimo di 1° livello
- b) Curriculum allievi: aver portato allievi e/o squadre in almeno 3 gare Pony Games e/o Club di interesse regionale e/o nazionale di cui almeno di interesse nazionale.

Art. 184 – Percorso formativo

Tirocinio come da programma

6 giornate – 48 ore

ARGOMENTO	CONTENUTI DIDATTICI	ORE
Preparazione Atletica dei ragazzi e pony	Come lavorare sul lato atletico dei ragazzi anche con i pony a mano Come effettuare un buon riscaldamento muscolare. Importanza della preparazione atletica e dello sviluppo di qualità come forza e resistenza sia di pony che di ragazzi a tutela della loro integrità fisica;	8
Tecnica equestre specifica di disciplina	Lavoro in piano propedeutico ai giochi. Lavoro sulle transizioni, sulle linee, sulle girate; Scopo del lavoro migliorare il controllo, l'equilibrio e l'assetto dei cavalieri Conoscenza dei giochi d'Élite, esecuzione a squadre, a coppie ed individuale Conoscenza del regolamento Mounted Games; Etica del comportamento nella relazione con arbitro starter; Composizione delle squadre; Scelta dei pony idonei alla disciplina, importanza della sicurezza; Assistenza in gara;	24



Parte Pratica	Affiancamento e collaborazione nell'organizzazione pratica della trasferta; Gestione dei pony, allievi e famiglie durante la gara; Controllo campi prova e verifica dall'esterno dell'andamento della gara con successive riflessioni	16
---------------	---	----

Art. 185 – Aspetti organizzativi

185.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita

185.2 TUTOR: Come da elenchi F.I.S.E

185.3 Ogni partecipante al corso deve tenere un diario giornaliero nel quale dovranno essere appuntati gli argomenti trattati durante ciascuna giornata; al termine dell'iter tale documento deve essere inviato al Dipartimento Formazione che lo condivide con la Commissione preposta.

Deve presentare una tesi redatta, su argomento correlato con tutor, in base a quanto disposto dall'art. 136 del Libro I Regolamento Generale Formazione.

Al termine del tirocinio, il tutor somministra un questionario.

Art. 186 – Competenze

Accompagnare allievi in gare Mounted Games.

CAPO II

TECNICO DI SCUDERIA

Art. 187 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Tecnico di Scuderia si acquisisce attraverso la frequenza di alcune Unità Didattiche più una giornata introduttiva al corso e 3 settimane di pratica, al termine del quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

Art. 188 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

- a) Essere in possesso della patente A – tesseramento anche contestuale all'iscrizione del corso
- b) 18 anni compiuti
- c) Diploma di scuola dell'obbligo

Art. 189 – Obiettivo del Corso

Il corso teorico/pratico consente al candidato di acquisire nozioni inerenti la gestione del cavallo, finalizzato all'impiego del candidato stesso presso allevamenti, scuderie o singoli cavalieri



Art. 190 – Percorso Formativo

ARGOMENTO	CONTENUTI TECNICI	GIORNATE	ORE
U.D. ONLINE	- Introduzione al corso - Nozioni legali e fiscali - Aspetti legali connessi con l'attività di Groom - Aspetti fiscali - Le discipline equestri della FISE - La Scuola di Equitazione		8
U.D. 6	Veterinaria – Mascalcia 1	3	24
U.D. 16	Veterinaria – Mascalcia 2	3	24
U.D. 24	Veterinaria – Mascalcia 3	2	16
U.D. 13	Lavoro del Cavallo non montato	2	16
U.D. 28	Horsemanship e Etologia	2	16
Parte Pratica in Scuderia	- Gestione del cavallo - Pulizia del cavallo - Pulizia e gestione del piede equino - Elementi di mascalcia - Gestione dei finimenti per cavalli: cura della selleria e dei materiali per il cavallo sportivo - Elementi di scuderizzazione - Cura del cavallo al pascolo - Esercitazioni pratiche di conduzione a mano del cavallo e di longia - Trasporto: caricare/scaricare su/da van/trailer	21	
	ESAME		

Art. 191 – Competenze

- Nozioni teoriche e di tutte le abilità manuali necessarie alla gestione quotidiana del cavallo, alla prevenzione degli infortuni e delle principali patologie ed alla conduzione di una piccola scuderia, dal riconoscimento della qualità degli alimenti e delle lettiere, alla capacità organizzativa e previsionale del loro consumo e smaltimento.
- Conoscenza di tutti gli aspetti etologici, fisiologici e fisio- patologici necessari per maneggiare in sicurezza gli animali e per intervenire nei casi di primo soccorso in attesa del Veterinario
- Eseguire tutte le operazioni di scuderia (lavare, preparare e mantenere) su cavalli, bardature e strutture.
- Esperienza sulle necessità legate alla stagionalità (temperatura, ventilazione, patologie stagionali – coliche, allergie, etc.).
- Conoscenza delle principali discipline sportive e potrà intervenire, se e ove richiesto, nelle fasi di riscaldamento o defaticamento delle varie sedute di allenamento del cavallo.



- Conoscenza delle principali tecniche e strategie di allenamento per poter eseguire in modo consapevole i compiti affidatigli e conoscerà i vari regolamenti sportivi per poter supportare i cavalieri o la squadra nell'espletamento delle procedure richieste
- È assoggettato al tesseramento annuale e di conseguenza a tutti i diritti e doveri connessi



QUADRO SINOTTICO ITER FORMATIVI DOCENTI CORSI FEDERALI

REQUISITI TRASVERSALI: oltre a quanto disposto al Titolo XI - art. 150 e segg di questo Libro.

Nell'ordine:

1. Richiesta inoltrata attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, con allegato il curriculum
2. Presentazione curriculum alla commissione Formazione, corredato da copia del diploma di scuola secondaria (maturità) oppure autocertificazione attraverso apposito modulo reperibile nell'area "modulistica" del sito internet federale.
3. Affiancamento (ove previsto)
4. Partecipazione al corso per formatori organizzato in sinergia con la Scuola dello Sport
5. Delibera di nomina del Consiglio Federale

MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Salto Ostacoli	Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello da almeno 5 anni con esperienza certificata nella disciplina	U.D. 4 S.O. 1	Abilitazione temporaneamente e solo per corsi di 1° livello - Dopo 2 anni e 4 UD possibilità di abilitazione ai livelli superiori su richiesta del Comitato Regionale
Concorso Completo		U.D. 5 CCE . 1	
Dressage		U.D. 3 Dress. 1	
Attività Ludica	Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello da almeno 3 anni con esperienza certificata nel ludico Oppure Qualifica di Tecnico Attività Ludica contestualmente alla qualifica di Istruttore Federale di 2° livello	U.D. 1 e 2 (giornate ludico)	Abilitato anche alla U.D. 9



MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Unità Didattiche tecniche Discipline non Olimpiche	Qualifica di Tecnico Federale di 3° livello della specifica Disciplina da almeno 3 anni (salvo eventuali norme transitorie emanate per specifica disciplina)	U.D. di Disciplina	Abilitazione temporanea e solo per corsi di 1° livello - Dopo 2 anni e 4 UD possibilità di abilitazione ai livelli superiori su richiesta del Comitato Regionale
Veterinaria e Mascalcia	Requisiti: Anzianità di laurea 10 anni Esperienza sportiva in ambito Federale: 20 eventi sportivi nel ruolo di veterinario di servizio, autocertificati. Elementi qualificanti, almeno uno dei tre sottostanti: Iscritto nei ruoli vet. FISE in regola con il tesseramento Official FEI FEI permitted treating Vet.		
Psicologia e Pedagogia	<ul style="list-style-type: none">• Laurea quinquennale in Psicologia• Abilitazione all'albo professionale• Master in Psicologia dello Sport• Anzianità di laurea 5 anni• Non richiesto tesseramento FISE Solo per le Unità Didattiche di Pedagogia: Laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione con anzianità 5 anni.		



MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Fisiologia sportiva e ed motoria	Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie con curriculum professionale negli sport equestri	U.D. 18	
Costruzione percorsi di Salto Ostacoli Corsi per Direttori di campo	Tutti i FEI Course Designers di 3° e di 4° livello purchè nei ruoli operativi	U.D. 29	
Categorie a giudizio e regolamenti	Giudici Internazionali e Nazionali di Salto Ostacoli – Concorso Completo – Dressage – Stile, purchè nei ruoli operativi	U.D. 25	
Horsemanship e Etologia	Criteri in corso di definizione	U.D. 28	
Lavoro del cavallo non montato	Criteri in corso di definizione	U.D. 25	
Corsi per Ufficiali di gara	Essere Officials FEI nei ruoli operativi	Corso di formazione	Previo parere CNUG/Dipartimento competente
Corsi per Segreterie di concorso	Essere segreteria di concorso del massimo livello della disciplina, con anzianità minima di 3 anni	Corso di formazione	